LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario Generale

N° Protocollo: 17515
Del 15/10/2026

OGGETTO: Programmazione ferie. Integrazione Direttiva n. 7/2026 - Art. 5, comma 8, del D.L. 8 luglio 2012, n.95 (convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) come modificato di recente con D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni in Legge 5 ottobre 2026 n.174.

Direttiva n. 17 del 15/10/2026

Ai Sigg. Dirigenti

Ai Sigg.Incaricati di E. Q.
(per il tramite dei Dirigenti)

E p.c. **Al Sig. Presidente**
Al Nucleo di Valutazione

Nel richiamare la Direttiva n. 7 del 20/05/2026, si porta all'attenzione dei Dirigenti la recente disposizione in materia di ferie e adempimenti relativi a carico del datore di lavoro.

In particolare si riporta di seguito stralcio dell'art. 5, comma 8, del D.L. 8 luglio 2012, n.95 (convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) come modificato di recente con D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni in Legge 5 ottobre 2026 n.174:

"*.....Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.....*"

Ai fini dell'individuazione del datore di lavoro si rappresenta che la disposizione normativa lo inquadra "*.....nel soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.*"

Si dispone la sollecita e fattiva collaborazione, al fine di garantire la regolare fruizione delle ferie considerando, altresì, le esigenze di servizio ed eventuali specifiche e motivate esigenze personali dei dipendenti ed organizzando la fruizione delle ferie annuali con informazione in tempo utile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina